

STATUTO DELLA

"Associazione Italiana Gastroenterologi ed Endoscopisti Digestivi Ospedalieri" - in sigla "AIGO"

ART. 1

Denominazione dell'Associazione

1. E' costituita l' "Associazione Italiana Gastroenterologi, ed Endoscopisti Digestivi Ospedalieri", in seguito indicata con la sigla "AIGO".

ART. 2

Carattere dell'Associazione

1. L'Associazione ha carattere volontario, non ha finalità di lucro, è apolitica, aconfessionale e non svolge, direttamente o indirettamente, attività sindacale.

2. I Soci sono tenuti all'accettazione delle norme del presente Statuto.

3. L'Associazione può partecipare quale socio ad altre associazioni e istituzioni aventi scopi analoghi, nonché scopi sociali ed umanitari.

4. L'Associazione dichiara l'autonomia e indipendenza propria e dei suoi legali rappresentanti anche con riferimento al non esercizio di attività imprenditoriali o partecipazioni ad esse, ad eccezione delle attività svolte nell'ambito del Programma nazionale di formazione continua in medicina (ECM).

ART. 3

Sede e durata

1. L'AIGO ha sede in Roma, via Colajanni n. 4.

Eventuali modifiche della sede legale nell'ambito del medesimo Comune potranno essere attuate con semplice delibera del Consiglio Direttivo Nazionale e relativa comunicazione all'Agenzia delle Entrate, senza dover procedere alla modifica dello statuto. In caso di iscrizione a pubblici registri la modifica della sede dovrà essere comunicata anche alla Pubblica Amministrazione competente.

2. L'Associazione ha durata illimitata.

ART. 4

Motivazioni e scopi

1. L'Associazione si fonda sulle seguenti motivazioni:

a. Il continuo sviluppo della Gastroenterologia ed Endoscopia Digestiva;

b. la notevole incidenza e prevalenza delle patologie dell'apparato digerente;

c. la rilevanza sociale delle malattie dell'apparato digerente;

d. la necessità di proporre e sostenere una rete ospedaliera e del territorio in grado di dare risposte in termini di assistenza, appropriatezza, equa distribuzione delle risorse.

2. L'Associazione si propone pertanto, nell'esclusivo perseguimento di finalità di solidarietà sociale:

a) di sviluppare la conoscenza delle patologie e delle tecniche preventive, nonché di promuovere il progresso nel campo della

prevenzione, cura e riabilitazione delle malattie gastroenterologiche;

b) di assicurare la tutela ed il potenziamento scientifico, tecnico ed organizzativo della specialità e di quanti in essa operano, anche collaborando con le Autorità regolatorie.

3. Per il raggiungimento di tali obiettivi l'Associazione:

a) realizza iniziative scientifiche, culturali e didattiche, nonché qualsiasi attività utile alla sensibilizzazione e conoscenza delle patologie gastroenterologiche. In conformità alle direttive ministeriali in tema di gestione degli eventi scientifici, formazione ed accreditamento si propone come ente formatore, riservandosi anche di apportare modifiche allo statuto per rispondere al meglio alle rinnovate esigenze dei propri associati in tema di aggiornamento professionale e formazione;

b) propone percorsi formativi, masters, seminari;

c) organizza attività formativa nelle sue molteplici tipologie: formazione sul campo (FSC); formazione residenziale; formazione a distanza on line (FAD);

d) partecipa alla definizione e costituzione della rete ospedaliera di formazione in gastroenterologia, anche in collaborazione con le strutture universitarie;

e) partecipa ad ogni iniziativa analoga, anche promossa da altri enti od associazioni, sia italiani che stranieri;

f) raccoglie e classifica, anche con tecniche statistiche, nel rispetto della normativa vigente, i dati riguardanti patologie,

pazienti, operatori, organizzazioni e strutture pubbliche e private operanti nel settore;

g) realizza pubblicazioni, periodici, libri ed opuscoli, sempre finalizzati alla conoscenza della gastroenterologia;

h) elabora linee guida diagnostico-terapeutiche;

i) studia e realizza programmi per una migliore assistenza sanitaria e per dar luogo ad ogni altra iniziativa atta a favorire lo sviluppo del settore, ivi compresa la formazione di personale specializzato, anche in cooperazione con le Autorità governative locali e nazionali aventi scopi similari o compatibili.

4. L'Associazione non può compiere attività diverse da quelle istituzionali ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse o strumentali.

ART. 5

Soci

1. L'Associazione è formata da:

Soci Ordinari

Soci Sostenitori

Soci Onorari

2. Possono essere Soci Ordinari tutti i medici che operano o hanno operato in ambiente ospedaliero gastroenterologico pubblico o privato, strutturati e non strutturati, i gastroenterologi ambulatoriali operanti nell'ambito delle Aziende Sanitarie, i medici di medicina generale specialisti in gastroenterologia, gli studenti specializzandi, i medici cultori della Gastroenterologia

ed Endoscopia Digestiva nei suoi diversi aspetti: medico, chirurgico, anatomo-patologico, radiologico, nutrizionale etc.

Sono tenuti al pagamento della quota associativa entro il 31.12
L'iscrizione all'AIGO, richiesta durante il periodo della Scuola di Specialità in Gastroenterologia o entro l'anno successivo al conseguimento del Diploma, è gratuita limitatamente al primo anno.

3. I Soci Ordinari acquisiscono il diritto di voto su tutti gli argomenti trattati in Assemblea, sia in sede Ordinaria che in sede Straordinaria, sempreché in regola con il pagamento delle quote annuali; è consentito regolarizzare le morosità di non più di due anni precedenti l'anno in corso.

4. Il diritto di voto in Assemblea può essere delegato ad un altro socio ordinario, sempreché il delegante sia in regola con il pagamento delle quote annuali; ogni socio votante non può avere più di una delega.

5. I Soci Sostenitori vengono ammessi con le modalità previste per i Soci Ordinari.

6. Possono essere Soci Sostenitori coloro che, pur privi della laurea in Medicina e Chirurgia, abbiano interesse alla Gastroenterologia ed Endoscopia Digestiva nei suoi diversi aspetti, nonché coloro i quali intendono contribuire ad aiutare l'Associazione nel raggiungimento dei propri scopi istituzionali.

7. Possono associarsi Società, Enti ed Organizzazioni pubbliche o private che abbiano specifico interesse alla promozione della

Gastroenterologia ed Endoscopia Digestiva ed alla soluzione dei problemi connessi.

8. I Soci Sostenitori non hanno diritto di voto alle Assemblee cui tuttavia possono partecipare, sempreché in regola con il pagamento delle quote e dei contributi.

9. I Soci Onorari, italiani o stranieri, sono nominati esclusivamente per meriti e/o interessi scientifici, perché distintisi per la loro attività a favore della Gastroenterologia ed Endoscopia Digestiva.

10. I Soci Onorari vengono individuati su iniziativa diretta del Consiglio Direttivo Nazionale ovvero a questo indicati da almeno tre Consiglieri.

11. La proposta di nomina a Socio Onorario viene sottoposta all'approvazione dell'Assemblea Ordinaria.

12. I Soci Onorari hanno diritto di partecipare alle Assemblee, ma non hanno diritto di voto. I soci onorari non sono tenuti ad alcun versamento di quote.

ART. 6

Ammissione dei Soci

1. La domanda di ammissione, compilata sull'apposito modulo predisposto dal Consiglio Direttivo Nazionale, corredata dalla indicazione di due Soci ordinari in regola con le quote associative, e del loro relativo indirizzo di posta elettronica, deve essere inoltrata alla Segreteria Nazionale organizzativa.

2. La verifica della regolarità della domanda d'iscrizione e quindi la sua accettazione è deliberata insindacabilmente dal Consiglio Direttivo Nazionale.

3. Il Consiglio Direttivo Nazionale fissa nella prima riunione successiva alla presentazione della domanda di ammissione di nuovi Soci la seduta per la relativa deliberazione.

ART. 7

Perdita della qualifica di Socio

1. La qualifica di Socio può venir meno per i seguenti motivi:

a) per dimissioni, da comunicarsi alla Sezione competente o, in mancanza, al Consiglio Direttivo Nazionale almeno tre mesi prima della scadenza dell'anno;

b) per morosità nel pagamento delle quote associative per un periodo di tre anni consecutivi, nel qual caso la decadenza è automatica e si produce senza deliberazione alcuna;

c) per decadenza, cioè o a seguito della perdita sopravvenuta di uno dei requisiti necessari per l'ammissione, oppure a seguito di comportamenti gravemente lesivi della dignità del Socio nonché in contrasto con gli interessi morali e materiali dell'Associazione ovvero con la disciplina del presente Statuto.

d) per intervenuto conflitto d'interessi.

2. La decadenza é pronunciata, con deliberazione motivata, dal Collegio dei Probiviri, sentito personalmente l'associato.

3. Il socio che a qualsiasi titolo abbia cessato di far parte dell'Associazione non ha diritto alla restituzione dei contributi comunque versati.

ART. 8

Organi dell'Associazione

1. Sono organi della Associazione:
 - a) l'Assemblea Generale dei Soci;
 - b) il Presidente;
 - c) il Presidente Eletto;
 - d) il Segretario;
 - e) il Consiglio Direttivo Nazionale;
 - f) il Collegio dei Revisori dei Conti;
 - g) il Collegio dei Probiviri;
 - h) le Sezioni Regionali.

ART. 9

L'Assemblea Generale Ordinaria

1. Hanno diritto di partecipare all'Assemblea Generale Ordinaria tutti i Soci Ordinari e Sostenitori in regola con il pagamento delle quote associative nonché i Soci Onorari.
2. L'Assemblea Ordinaria dei Soci deve essere convocata dal Presidente almeno una volta all'anno, per l'approvazione del bilancio possibilmente in coincidenza con una manifestazione a carattere scientifico di rilevanza nazionale.
3. La convocazione deve essere effettuata con almeno un mese di preavviso mediante fax oppure mediante e-mail, al recapito o

indirizzo telematico che saranno indicati dai Soci per il ricevimento di qualsiasi comunicazione sociale.

4. L'avviso di convocazione deve indicare la data per la prima e la seconda convocazione, l'ora, il luogo e l'ordine del giorno.

5. In caso di urgenza adeguatamente motivata il termine del preavviso di convocazione può essere ridotto fino a 15 (quindici) giorni.

6. L'Assemblea è valida in prima convocazione se è presente almeno la metà più uno dei Soci aventi diritto al voto, in seconda convocazione qualunque sia il numero dei presenti.

7. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti dei presenti che dovranno risultare dai verbali sottoscritti dal Presidente e dal Segretario o, in assenza di quest'ultimo da due Consiglieri.

8. Salvo diversa determinazione dell'Assemblea, le votazioni si effettuano per alzata di mano. L'elezione degli organi sociali è eseguita invece con votazione a scrutinio segreto, secondo l'apposito Regolamento Elettorale predisposto dal Consiglio Direttivo e sottoposto alla approvazione della Assemblea.

9. L'Assemblea è presieduta dal Presidente o, in sua assenza, dal Vice Presidente designato dal Consiglio Direttivo Nazionale; funge da Segretario dell'Assemblea, il Segretario dell'AIGO

10. E' ammessa la possibilità che le riunioni dell'Assemblea Generale si tengano per tele e/o video conferenza a condizione che:

- a) sia consentito al Presidente dell'Assemblea di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti; regolare lo svolgimento dell'adunanza; constatare e proclamare i risultati della votazione;
- b) sia consentito al verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- c) sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, scambiando se del caso documentazione;
- d) vengano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio/video collegati a cura della Associazione, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il Presidente ed il verbalizzante.

ART. 10

Compiti dell'Assemblea Ordinaria dei Soci

1. L'Assemblea Ordinaria prevede due ordini distinti di lavori: quelli a carattere scientifico e quelli a carattere amministrativo.
2. L'Assemblea Ordinaria dei Soci è chiamata a discutere ed a deliberare:
 - a) sulla relazione del Presidente in merito all'attività svolta dall'Associazione;
 - b) sulle linee programmatiche per le attività che l'Associazione dovrà svolgere;

c) sul bilancio annuale in base alle relazioni esplicative al documento predisposte dal Segretario e dal Collegio dei Revisori dei Conti;

d) sul bilancio preventivo predisposto dal Segretario;

e) sull'importo annuale delle quote associative;

f) su ogni argomento sottoposto alla sua approvazione che non sia di competenza dell'Assemblea Straordinaria e su eventuali proposte dei soci.

3. Agli associati deve essere comunque riconosciuta e concessa la massima partecipazione alle attività e decisioni dell'Ente.

ART. 11

L'Assemblea Straordinaria dei Soci

1. L'Assemblea Straordinaria dei Soci può essere convocata per iniziativa del Consiglio Direttivo Nazionale a maggioranza o su richiesta motivata di almeno un decimo dei Soci aventi diritto al voto.

2. La convocazione deve essere effettuata con almeno un mese di preavviso mediante fax oppure mediante e-mail, al recapito o indirizzo telematico che saranno indicati dai Soci per il ricevimento di tutte le comunicazioni sociali.

3. L'avviso di convocazione deve indicare il luogo, la data e l'ora per la prima e per la seconda convocazione e gli argomenti da trattare.

4. In caso di urgenza adeguatamente motivata il termine di preavviso può essere ridotto fino a 15 (quindici) giorni.

5. L'Assemblea è valida in prima convocazione se sono presenti almeno i due terzi dei Soci aventi diritto al voto, in seconda convocazione qualunque sia il numero dei presenti.

6. L'Assemblea Straordinaria delibera, sia in prima che in seconda convocazione, con la maggioranza di almeno i due terzi dei voti dei presenti. Per la delibera di scioglimento o di devoluzione del patrimonio è necessario il voto favorevole di almeno i tre quarti degli Associati aventi diritto al voto.

7. Ricade nelle competenze dell'Assemblea Straordinaria la trattazione di ogni argomento di carattere straordinario fra cui, in particolare, le modifiche da apportare al presente Statuto e lo scioglimento della Associazione.

8. E' ammessa la possibilità che le riunioni dell'Assemblea Straordinaria si tengano per tele e/o video conferenza a condizione che:

a) sia consentito al Presidente dell'Assemblea di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti; regolare lo svolgimento dell'adunanza; constatare e proclamare i risultati della votazione;

b) sia consentito al verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;

c) sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, scambiando se del caso documentazione;

d) vengano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio/video collegati a cura della Associazione, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il Presidente ed il verbalizzante.

ART. 12

Il Consiglio Direttivo Nazionale

1. Il Consiglio Direttivo Nazionale viene eletto dai Soci aventi diritto a scrutinio segreto, secondo le modalità di votazione disciplinate da apposito Regolamento elettorale, che costituisce corpo normativo a se stante rispetto allo statuto.

Il Consiglio Direttivo Nazionale è composto dal Presidente, dal Presidente Eletto, dal Segretario e da sei Consiglieri. Le procedure per l'elezione delle cariche sociali sono previste da apposito Regolamento elettorale.

2. Possono candidarsi per il Consiglio Direttivo Nazionale i Soci ordinari iscritti all'Associazione da almeno 3 (tre) anni, in regola con il versamento delle quote sociali. Essi restano in carica per 4 (quattro) anni. L'attività svolta dai Componenti del Consiglio Direttivo Nazionale è gratuita. E' riconosciuto il rimborso delle spese sostenute.

3. Il Presidente Eletto ed il Segretario vengono eletti dai Soci a scrutinio segreto, secondo le modalità di votazione disciplinate da apposito Regolamento elettorale. Il mandato presidenziale ha la durata di due anni. Il Presidente Eletto fa parte del Consiglio

Direttivo Nazionale per il primo biennio, assumendo la Presidenza nel secondo biennio. Il mandato dei Consiglieri e del Segretario ha la durata di quattro anni.

4. Le elezioni per il rinnovo del Consiglio Direttivo Nazionale si tengono ogni 2 (due) anni; ad una tornata elettorale vengono eletti 4 (quattro) Consiglieri, il Presidente Eletto ed il Segretario. Nella successiva tornata elettorale vengono eletti il Presidente Eletto e due Consiglieri. In caso di cessazione della carica per qualsiasi motivo di uno o più Consiglieri si procede al reintegro dei posti vacanti alla prima tornata elettorale.

5. Il Presidente è rieleggibile alla sola carica di proboviro e/ o revisore dei conti .

6. Il Segretario non è immediatamente rieleggibile se non nella carica di Presidente Eletto.

7. I Consiglieri non sono immediatamente rieleggibili se non alla carica di Presidente Eletto o di Segretario.

8. Tutte le cariche del Consiglio Direttivo Nazionale sono incompatibili con cariche direttive nazionali in altre Società Scientifiche di pertinenza Gastroenterologica ed Endoscopica.

9. Non può far parte del Consiglio Direttivo chi abbia subito sentenze di condanna passate in giudicato in relazione all'attività dell'associazione.

ART. 13

Compiti del Consiglio Direttivo Nazionale

1. Il Consiglio Direttivo Nazionale ha il compito di attuare le deliberazioni assembleari conformemente agli ideali ed ai principi che ispirano l'Associazione. Esso dirige l'attività scientifica e culturale dell'Associazione; favorisce accordi federativi con le altre Società Nazionali di Gastroenterologia ed Endoscopia Digestiva o di altre specialità.

2. Il Consiglio Direttivo ha prioritariamente i seguenti compiti:

a) sceglie le strategie, stimola l'operatività, valuta i risultati, provvede all'organizzazione e dirige ogni attività posta in essere dall'Associazione;

b) provvede alla diffusione delle pubblicazioni e delle informazioni sull'attività svolta dall'Associazione;

c) nomina i componenti ed i responsabili del Comitato Scientifico e del Comitato per la Qualità delle Prestazioni Professionali Mediche;

d) amministra il patrimonio sociale.

3. Inoltre il Consiglio Direttivo Nazionale:

a. delibera sulle questioni riguardanti l'attività dell'Associazione per l'attuazione delle sue finalità e secondo le direttive dell'Assemblea, assumendo tutte le iniziative del caso;

b. predispone relazioni e proposte di propria competenza, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;

c. delibera su ogni fatto patrimoniale e finanziario che ecceda l'ordinaria amministrazione;

- d. nomina il responsabile del sito web AIGO e propone la nomina dei Soci Onorari;
- e. delibera l'accettazione delle domande di ammissione dei nuovi Soci, nonché delibera in materia di Soci Sostenitori. Procede alla revisione degli elenchi degli Associati e verifica la permanenza dei requisiti;
- f. istituisce e nomina Commissioni e Gruppi di Studio;
- g. delibera le convocazioni delle Assemblee Ordinarie e Straordinarie dei Soci, predisponendone l'Ordine del Giorno;
- h. delibera, nei limiti del presente Statuto, in materia di istituzione, organizzazione, scioglimento, rapporti patrimoniali e quant'altro necessario per il buon funzionamento dell'Associazione;
- i. nomina il Coordinatore dei Presidenti Regionali;
- j. nomina nella persona di uno dei Consiglieri, ad esclusione del Segretario, il Vicepresidente, che rimane in carica per un biennio;
- k. provvede a nominare il Presidente regionale ed i Consiglieri nell'ipotesi prevista nell'articolo 21, punto 4, del presente Statuto;
- l. provvede a determinare annualmente gli importi e le modalità con cui elargire i fondi destinati alla spesa per le Sezioni regionali ed a quanto ulteriormente previsto all'articolo 21, punto 12, del presente Statuto.

m. il Vicepresidente sostituisce il Presidente in caso di temporanea impossibilità di quest'ultimo;

n. in caso di cessazione permanente dalla carica per qualsiasi motivo del Presidente, ne assumerà automaticamente la funzione il Presidente Eletto che durerà in carica oltre che per il periodo residuo anche per il periodo statutariamente previsto.

o. emana norme e regolamenti atti al raggiungimento delle finalità associative

4. Il Consiglio Direttivo Nazionale, delibera a maggioranza semplice, con le modalità opportune, in base al numero dei presenti; in caso di parità di voti il voto del Presidente determina la maggioranza.

5. Compete al Consiglio Direttivo Nazionale redigere, in conformità al presente Statuto, il Regolamento Elettorale, sia per le Elezioni nazionali che regionali, così come sue eventuali modifiche o integrazioni.

ART. 14

Riunione del Consiglio Direttivo Nazionale

1. Il Consiglio Direttivo Nazionale si riunisce ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno o su richiesta di almeno 5 (cinque) Consiglieri e, comunque, almeno una volta ogni 3 (tre) mesi.

2. Le riunioni sono valide con la presenza di almeno la maggioranza dei componenti; sono presiedute dal Presidente o, in

sua assenza, dal Vice-Presidente o, in assenza di questi, dal Consigliere più anziano per età; il Segretario, redige il verbale.

3. Il Consiglio Direttivo Nazionale può riunirsi anche on line o tramite conference-call. Nel primo caso saranno conservati i testi delle e-mail scambiate tra i componenti del Consiglio. Nel secondo caso il segretario provvederà a redigere un verbale della conference call, inviandone copia ai componenti del Consiglio presenti alla riunione per la sua approvazione da esprimere tramite mail o attraverso la modalità di tele e/o videoconferenza.

4. Secondo gli argomenti posti all'Ordine del Giorno, o, secondo i casi, possono partecipare altri Soci dell'Associazione o soggetti, invitati dal Presidente.

ART. 15

Il Presidente

1. Il Presidente è il rappresentante legale dell'Associazione; firma gli atti; ha la rappresenta nei confronti dei terzi e in giudizio; è responsabile della custodia dei dati sensibili e delle informazioni riservate. Il suo domicilio per la carica è presso la sede sociale dell'AIGO.

La funzione è svolta a titolo gratuito. E' riconosciuto il solo rimborso delle spese sostenute per l' esecuzione dell'incarico.

2. Presiede il Consiglio Direttivo Nazionale ed è responsabile dell'attuazione dei deliberati dello stesso; presiede l'Assemblea dei Soci ed è responsabile unitamente al Consiglio Direttivo Nazionale dei suoi deliberati.

3. Cura e rappresenta l'Associazione nei rapporti con le Società Scientifiche nazionali ed internazionali.

4. In caso di temporaneo impedimento o di assenza è sostituito dal Vice-Presidente.

5. Il Presidente può delegare parte dei suoi compiti in via temporanea o permanente a Componenti del Consiglio Direttivo Nazionale, ad associati, a Società di Servizio secondo le necessità ravvisate ed in conformità a quanto previsto dalle Leggi.

6. Il Presidente Eletto, designato con le modalità di cui al precedente articolo 12, assume le funzioni di Presidente nel secondo biennio dalla sua elezione come Presidente Eletto.

7. Non può essere eletto alla carica di Presidente Eletto e Presidente chi abbia subito sentenze di condanna passate in giudicato in relazione all'attività dell'associazione.

ART. 16

Il Segretario - Tesoriere

1. Il Segretario:

a) è preposto al funzionamento dell'Ufficio di Segreteria e ai compiti di Tesoreria;

b) tiene aggiornato l'elenco dei Soci. E' responsabile unitamente al Presidente anche per la custodia dei dati sensibili e delle informazioni riservate;

c) organizza e cura lo svolgimento delle Assemblee e delle sedute del Consiglio Direttivo Nazionale e ne redige i verbali;

- d) sbriga la corrispondenza ordinaria;
- e) predispone e trasmette al Presidente la documentazione necessaria per assumere ogni delibera di competenza del Consiglio Direttivo Nazionale;
- f) svolge ogni altro compito a lui demandato dalla Presidenza;
- g) è responsabile della situazione finanziaria ed amministrativa e gli è affidata l'amministrazione e la tenuta della contabilità secondo le direttive del Consiglio Direttivo Nazionale;
- h) riscuote le quote sociali, gli eventuali proventi straordinari e ogni altra entrata dell'Associazione;
- i) predispone il Bilancio Annuale con la propria relazione di accompagnamento;
- j) predispone il Bilancio preventivo da sottoporre all'Assemblea dei soci.
- k) provvede alle spese ordinarie e straordinarie approvate dal Consiglio Direttivo Nazionale;
- l) provvede alla pubblicazione nel sito web istituzionale dell'Associazione dei Bilanci consuntivi, Bilanci preventivi e dei contratti concernenti incarichi a terzi retribuiti.
- m) in caso di cessazione della carica per qualunque motivo, il Consiglio Direttivo provvederà alla nomina temporanea di un Segretario scelto tra i propri Consiglieri. La nomina del Segretario verrà messa all'ordine del giorno nella prima tornata elettorale utile.

n) L'attività è svolta a titolo gratuito. E' riconosciuto il solo rimborso delle spese sostenute per l' esecuzione dell'incarico

2. Per l'espletamento del proprio compito verrà autorizzato con apposite delibere a gestire in nome del Consiglio Direttivo Nazionale rapporti con Istituti Bancari, di Credito ed analoghi.

3. Il Segretario deve operare, in tutte le sue attività, secondo le istruzioni impartite dal Presidente e/o dal Consiglio Direttivo Nazionale.

4. Non può essere eletto alla carica di Segretario - Tesoriere chi abbia subito sentenze di condanna passate in giudicato in relazione all'attività dell'associazione

ART. 17

Commissioni e Gruppi di Lavoro

1. E' prevista la seguente commissione, i cui membri vengono nominati dal Consiglio Direttivo Nazionale:

Commissione Scientifica

a) la Commissione Scientifica, composta da non più di 9 (nove) membri scelti fra i Soci, è diretta da un Coordinatore, nominato dal Consiglio Direttivo Nazionale; ne fa parte di diritto, fuori quota, il Presidente.

b) La Commissione Scientifica è preposta, su preciso mandato del Consiglio Direttivo Nazionale, a verificare, coordinare e validare l'attività scientifica della Associazione compresa la partecipazione alle manifestazioni nazionali o regionali.

c) Possono essere nominati membri di questa Commissione i soci con almeno 5 (cinque) pubblicazioni su riviste indexate negli ultimi 5 (cinque) anni.

d) A cura del Consiglio Direttivo, l'attività scientifica svolta dalla Commissione verrà pubblicata sul sito web dell'Associazione, e costantemente aggiornato.

2. Il Consiglio Direttivo Nazionale determina e istituisce Commissioni e Gruppi di Lavoro per argomenti ritenuti di interesse per l'AIGO; nomina un Responsabile all'interno del Consiglio Direttivo Nazionale individua un coordinatore degli stessi.

Non è prefissato il numero dei partecipanti ai Gruppi; chiunque sia interessato all'argomento del Gruppo potrà apportare il proprio contributo, previo parere favorevole del Consiglio Direttivo Nazionale.

ART. 18

Il Collegio dei Revisori dei Conti

1. Il Collegio dei Revisori è formato da 3 (tre) membri effettivi e 2 (due) supplenti vengono eletti dai Soci a scrutinio segreto, secondo le modalità di votazione disciplinate da apposito Regolamento elettorale, e sono scelti liberamente fra i Soci o fra i professionisti abilitati, che restano in carica 4 (quattro) anni e sono rieleggibili. La qualifica di Revisore non è compatibile con alcuna altra carica nazionale societaria.

2. Ai Revisori spetta il compito, nelle forme e nei limiti d'uso, di controllare la gestione amministrativa dell'Associazione,

nonché l'osservanza delle disposizioni di Legge e del presente Statuto.

3. Il Collegio esprime parere ogni qual volta richiesto dal Consiglio Direttivo Nazionale.

4. Nell'eventualità che alla carica di Revisore fosse eletto un Socio, l'attività dal medesimo svolta è a titolo gratuito. E' riconosciuto il solo rimborso delle spese sostenute per l'esecuzione dell'incarico.

ART. 19

Il Collegio dei Probiviri

1. E' composto da 5 (cinque) membri eletti dai Soci a scrutinio segreto, secondo le modalità di votazione disciplinate da apposito Regolamento elettorale, e scelti fra i soci Ordinari e quelli Onorari ovvero tra persone esterne di provata competenza e di specchiata condotta morale, che restano in carica 4 (quattro) anni; i membri sono rieleggibili.

2. Alla competenza dei Probiviri come organo obbligatorio per un tentativo di conciliazione e con salvezza di quanto previsto dal codice civile sono sottoposte tutte le eventuali controversie tra gli Associati relative al rapporto associativo o tra gli Associati e l'Associazione o i suoi organi. Essi giudicano a maggioranza "ex bono et aequo".

L'attività dei membri del Collegio è svolta a titolo gratuito. E' riconosciuto il solo rimborso delle spese eventualmente sostenute per l'esecuzione dell'incarico.

ART. 20

Patrimonio ed Entrate dell'Associazione

1. Il patrimonio dell'Associazione è costituito da: beni mobili ed immobili di proprietà dell'Associazione; di eventuali esuberi, utili o avanzi di bilancio, dei quali è assolutamente esclusa la distribuzione e previsto l'obbligo di reimpiego per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle connesse; contribuzioni, donazioni, lasciti ed erogazioni da parte di soggetti pubblici o privati; sovvenzioni che provengono da contributi vari e quote associative costituite da:

a) quote di iscrizione annuali;

b) quote sociali annuali;

c) eventuali contributi straordinari deliberati dall'Assemblea in relazione a particolari necessità o iniziative che richiedono disponibilità eccedenti quelle del bilancio ordinario;

d) eventuali contributi volontari di Soci o di terzi;

e) qualsiasi altra forma di entrata proveniente dallo svolgimento delle attività associative.

2. Le quote di iscrizione annuali devono essere pagate in unica soluzione entro il secondo mese dell'anno di riferimento. I medici specializzandi non pagano la quota iscrizione per il primo anno.

3. I Soci Ordinari, i Soci Sostenitori, le Società, gli Enti e le Organizzazioni pubbliche o private pagano una quota annuale specifica secondo la categoria, stabilita dall'Assemblea.

4. I Soci Onorari non pagano quote associative.

5. Le quote annuali sono dovute per tutto l'anno solare in corso, qualunque sia il momento dell'ammissione.

ART. 21

Le Sezioni Regionali

1. L'AIGO si articola in Sezioni Regionali. La Sezione regionale è composta da tutti i Soci AIGO che svolgono la loro attività lavorativa in quella regione.

Organi della Sezione Regionale sono: l'Assemblea dei Soci, il Presidente, il Presidente Eletto, il Consiglio Direttivo Regionale. Gli organi regionali rispettano, quando applicabili, le stesse regole e funzionamenti previsti dagli articoli 9 e seguenti del presente Statuto, salvo quanto appresso specificato.

2. Il Consiglio Direttivo Regionale è costituito dal Presidente, dal Presidente eletto e da un numero di Consiglieri Regionali che va da 3 consiglieri nelle regioni con un numero di associati compreso tra 10 (dieci) e 50 (cinquanta), fino a 5 consiglieri nelle regioni che hanno più di 50 (cinquanta) associati. Ciascun Membro del Consiglio Direttivo Nazionale fa parte di diritto del Consiglio Regionale della propria regione di appartenenza in aggiunta al numero dei Consiglieri regionali eletti, senza avere diritto di voto.

3. Il Presidente Eletto Regionale deve avere un qualificato e documentato curriculum di vita associativa e scientifica in ambito gastroenterologico, essere in servizio attivo presso il Servizio Sanitario Nazionale per tutta la durata del mandato.

4. Il Presidente, il Presidente eletto ed i Consiglieri Regionali sono eletti dai soci aventi diritto mediante votazione segreta secondo le modalità di votazione disciplinate da apposito Regolamento elettorale emanato dal Consiglio Direttivo Nazionale.

Il Consiglio Direttivo Regionale

nomina al proprio interno il segretario. Il Segretario ha il compito di mantenere aggiornato l'elenco dei soci, di convocare il direttivo regionale con relativo ordine del giorno e verbale, d'intesa con il Presidente.

5. In carenza del dovuto rinnovo delle cariche regionali entro i termini stabiliti dal Regolamento elettorale Regionale, il Consiglio Direttivo Nazionale AIGO provvede a nominare direttamente il Presidente regionale e i Consiglieri.

6. Il Consiglio Direttivo Regionale viene convocato dal Segretario d'intesa con il Presidente, almeno 4 (quattro) volte l'anno. Qualora ciò non si verificasse, il Consiglio Direttivo Nazionale potrà convocare con le dovute modalità l'Assemblea dei soci che compongono la Sezione Regionale per valutare i problemi locali. E' auspicabile che siano previsti, quando possibile, direttivi congiunti con SIED e SIGE per poter prevedere una azione politica e scientifica regionale coordinata in ambito FISMAD.

7. Le Sezioni Regionali dovranno predisporre un programma relativo alle proprie attività scientifiche e di formazione/ aggiornamento da presentare al Consiglio Direttivo Nazionale AIGO entro il 30 ottobre dell'anno precedente. E' auspicabile che ogni sezione

regionale organizzati almeno un evento scientifico all'anno, eventualmente consorziandosi con regioni limitrofe e/o affini. Iniziative in comune fra sezioni Regionali AIGO, possono essere intraprese, sempre previa espressa delibera favorevole del Consiglio Direttivo Nazionale

I convegni tri societari (con SIED e SIGE), interregionali e regionali AIGO dovranno essere programmati a distanza di almeno 2 (due) mesi dallo svolgimento del Congresso FISMAD e dal Corso Nazionale AIGO.

A tutte le iniziative di aggiornamento o convegni scientifici promossi dalle Sezioni Regionali, è opportuno sia presente almeno un componente del consiglio direttivo Nazionale.

8. Per quanto riguarda le necessità finanziarie delle Sezioni Regionali, il Consiglio Direttivo Nazionale istituisce, modifica e, quando se ne verificano gli estremi, revoca un fondo spese annuale a disposizione di ciascuna Sezione regionale. Ad ogni regione compete una quota fissa ed una quota variabile per ogni socio in regola al 30 giugno dell'anno precedente.

9. Per le pratiche ordinarie (poste per i soci, comunicazioni, ecc) è a disposizione la Segreteria Nazionale, tuttavia è auspicabile la predisposizione di una mail regionale dedicata e costantemente aggiornata (compito assegnato al Segretario regionale).

10. Le spese straordinarie, al di fuori del budget assegnato ogni anno a ciascuna regione, potranno essere di volta in volta preventivamente autorizzate dal CDN (previa presentazione di un programma dettagliato al coordinatore delle sezioni regionali). Le spese autorizzate dovranno essere fatturate alla segreteria nazionale per permettere una contabilità unificata.

NORME FINALI GENERALI

ART. 22

Esercizio sociale

1. L'esercizio sociale inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.
2. Il bilancio, predisposto dal Segretario ai sensi dell'art. 16 del presente statuto, deve essere annualmente sottoposto all'Assemblea Ordinaria per la sua approvazione.

ART. 23

Scioglimento della Associazione

1. In caso di scioglimento dell'AIGO, il Consiglio Direttivo Nazionale ne assume la liquidazione.
2. In caso di attività residue, queste saranno devolute esclusivamente ad enti non lucrativi e aventi scopi inerenti a quelli dell'AIGO, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.
3. In caso di scioglimento delle Sezioni Regionali, le attività residue sono devolute alla sede nazionale.

ART. 24

Disposizioni Generali

1. Particolari norme di funzionamento e di esecuzione del presente Statuto potranno eventualmente essere disposte con appositi regolamenti interni da elaborarsi a cura del Consiglio Direttivo Nazionale.

Art. 25

Conflitto d'interessi

Soci, Organi dell'Associazione previsti e regolamentati dal presente statuto, nonché Enti e/o professionisti destinatari di incarichi da parte dell'Associazione, sono tenuti a dichiarare l'insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse.

La dichiarazione, resa in forma scritta, dovrà essere rispettivamente rilasciata o all'ammissione di Socio o all'accettazione della carica o al conferimento dell'incarico o al sopraggiungere alla situazione di conflitto. Per il caso in cui si manifestino di conflitti di interesse, dichiarati o sopraggiunti, spetta al Consiglio Direttivo Nazionale il compito di risolvere e regolamentare nel concreto la soluzione del conflitto di interessi, prevedendo, a seconda della tipologia e natura dl conflitto, la temporanea sospensione dei diritti di socio, ivi incluso il diritto di voto, e la esclusione dello stesso dalla Associazione. Per il caso in cui il conflitto di interessi riguardi uno dei componenti del Consiglio Direttivo Nazionale, l'organo adotta la decisione di cui sopra escludendo

dal computo del quorum, costitutivo e deliberativo, il socio
caduto in conflitto.

ART. 26

Rinvio

1. Per tutto quanto non contemplato nel presente Statuto si rinvia
alle norme del codice civile.